

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori WILDE, PREIONI, PERUZZOTTI,
CECCATO, TIRELLI, ANTOLINI, BIANCO, LAGO, CASTELLI,
PROVERA, VISENTIN, AVOGADRO, DOLAZZA, COLLA
e ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1998

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive

ONOREVOLI SENATORI. — La richiesta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle Federazioni sportive, parte dal presupposto che negli ultimi anni si è assistito ad una eccessiva distribuzione dei fondi, molto spesso elargiti non rispettando i compiti dettati in particolare dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426 (costitutiva del CONI), dalle relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, e dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, nonché dalle altre disposizioni in materia contabile ed amministrativa. Tale libertà di azione, sia operativa che gestionale, ha sfruttato in modo eccessivo il presupposto di autonomia dell'ente, rispetto a qualsiasi interferenza esterna, ma ciò non poteva esimere i dipartimenti competenti dal controllare ciò che avveniva nell'ente.

L'erogazione di migliaia di miliardi di contributi ordinari concessi dallo Stato avveniva senza alcun filtro, e solo negli ultimi anni, a seguito della presentazione di numerose interrogazioni parlamentari, la Corte dei conti ha verificato con attenzione i comportamenti dei componenti la giunta del CONI: ben presto alcune istruttorie hanno evidenziato che le interrogazioni-segnalazioni, che venivano presentate al ministro vigilante, puntualmente avevano precisi riscontri di verità.

L'arroganza del potere costituito ha dimostrato che in tali comportamenti si potevano ravvisare rapporti consociativi tra esecutivo, partiti politici e CONI: quindi si ravvisa la necessità di una verifica ispettiva.

I canali nei quali la Commissione indagherà saranno diversi e seguiranno i filoni oggetto di istruttorie giudiziarie, moltissime delle quali ancora in corso.

L'istituzione della Commissione d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, ha come scopo la verifica e la relativa indagine dei comportamenti connessi alla gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive, soprattutto in relazione alla distribuzione ed all'utilizzo dei fondi per le attività agonistiche e le relative attività promozionali.

La Commissione, inoltre, dovrà procedere alla valutazione dei comportamenti in relazione alle disposizioni di legge e regolamentari e dell'effettiva attività del CONI e delle federazioni, congiuntamente alle verifiche delle attività di controllo dell'esecutivo.

L'indagine verificherà l'utilizzo dei finanziamenti pubblici per attività non direttamente correlate con gli scopi istituzionali del CONI e delle federazioni.

La Commissione, composta da 20 senatori e 20 deputati, sarà presieduta da un presidente eletto dagli stessi.

La Commissione potrà avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. I lavori dovranno essere completati in un anno dall'insediamento della Commissione stessa.

Le spese di funzionamento saranno sostenute in parte uguale dalle due Camere.

La costituzione di una Commissione d'inchiesta dimostra che è inderogabile il rinnovamento dell'ente sportivo italiano, in modo da neutralizzare quella posizione monopolistica fin qui dimostrata e con determinazione voluta dalla stessa giunta esecutiva dell'ente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione d'inchiesta parlamentare atta ad indagare ed esaminare la gestione amministrativa del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle Federazioni sportive.

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) la gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni, con particolare riguardo all'uso dei fondi per le attività agonistiche e le relative attività promozionali;

b) i comportamenti in relazione alle disposizioni di legge e regolamentari e l'effettiva attività del CONI e delle Federazioni;

c) l'effettiva attività di controllo esercitata nei confronti del CONI dai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché dal Dipartimento dello spettacolo - Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi e dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) l'utilizzo dei finanziamenti pubblici per attività non direttamente correlate con gli scopi istitutivi del CONI e delle Federazioni;

e) la correttezza dei criteri utilizzati nella ripartizione, dei fondi da parte del CONI, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione alle Federazioni sportive, alle società sportive, agli enti di promozione sportiva, ai comitati provinciali del CONI e agli organismi sportivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in rappresentanza proporzionale al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione, i due vicepresidenti e due segretari sono eletti dalla Commissione.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini ed inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto entro trenta giorni.

2. Quando gli atti od i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte della Commissione d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno esser divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene previste per la violazione della disposizione del comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto od in parte, anche per riassunto, informazioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso la Commissione può avversi dell'opera di agenti di polizia giudiziaria.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Può essere ammessa una sola proroga di sei mesi. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alle Camere la relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti in corso, essa disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

